

DELIBERA N. 17/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) IN PERSONA DELL'ONOREVOLE
LORENZO CESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA SRL
(SKYTG24) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28
(SKYTG24 DEL 2 GENNAIO 2013)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la propria delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio*

2013”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTO l’esposto presentato in data 8 gennaio 2013 (prot. n. 1045) dal soggetto politico UDC, in persona dell’onorevole Lorenzo Cesa, con il quale è stata segnalata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione da parte dell’emittente televisiva in ambito nazionale SKYTG24 (società SKY Italia s.r.l.) asseritamente realizzatasi nel corso di un’intervista all’onorevole Silvio Berlusconi andata in onda il 2 gennaio 2013, alle ore 16. In particolare, il segnalante ha denunciato la pretesa inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 6 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in quanto l’emittente non avrebbe fornito, nei termini prescritti, le necessarie indicazioni a corredo del sondaggio citato durante l’intervista dall’On. Berlusconi il quale, riferendosi al Presidente Monti e alla coalizione da lui guidata, avrebbe dichiarato “...è sceso in politica in mezzo a dei piccoli partitini che compongono un centro a cui i sondaggi danno meno del 10”;

VISTA la memoria della società SKY Italia s.r.l. pervenuta in data 9 gennaio 2013 (prot. n. 1341), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità dell’8 gennaio 2013 (prot. n. 1097), nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, la comunicazione dell’Autorità non può essere intesa come avvio del procedimento difettandone i requisiti;
- l’esposto sarebbe comunque improcedibile per difetto dei requisiti richiesti dall’art. 10 della legge n. 28/2000 in particolare per quanto concerne i soggetti cui avrebbe dovuto essere inviato dall’esponente;
- in subordine, l’articolo 6 della delibera n. 256/10/CSP, citato nell’esposto, non può essere applicato al caso di specie. Tale considerazione trae fondamento dalle premesse al regolamento medesimo nelle quali si dà conto dell’esito della consultazione pubblica svolta sullo schema di regolamento in materia di diffusione di sondaggi ove si legge che si è ritenuto “*preferibile un disposto dell’articolato sufficientemente elastico*” e che, per quanto concerne la distinzione tra pubblicazione/diffusione di sondaggi e mera ripresa dell’esistenza degli stessi da parte di un mezzo di comunicazione “*si rappresenta che costituisce prassi dell’Autorità, suffragata altresì da pronunce del giudice amministrativo, il fatto che in linea di principio non può escludersi la possibilità di dare la mera informazione giornalistica della esistenza di un sondaggio purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una*

notizia che non abbia per oggetto diretto o indiretto la pubblicazione/diffusione di un sondaggio”;

- alla luce di tali premesse, è evidente che Sky non ha violato il disposto dell’art. 6 del regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP in quanto ricorrono elementi concreti e precisi per affermare che il riferimento operato dall’esponente politico, per la sua genericità ed estemporaneità, non integri gli estremi della diffusione della notizia dell’esistenza di un sondaggio. Anche il mero riferimento ai “*partitini*” non può considerarsi come riferito all’UDC stante l’incertezza del quadro politico al momento dell’intervista;
- Sky, allorquando citi i risultati di un sondaggio, si uniforma rigorosamente alle prescrizioni normative;
- laddove l’Autorità dovesse ritenere integrata la violazione dell’articolo 6 da parte di Sky, si solleva in subordine l’illegittimità di tale norma per contrasto con la norma primaria di riferimento.

CONSIDERATO che la competenza dell’Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l’Autorità “*verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare*” e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall’articolo 8, comma 2, della legge 28/2000, secondo il quale “*l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1*” e che tale disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

CONSIDERATO che nelle premesse della delibera n. 256/10/CSP viene operato un espresso riferimento alla costante prassi interpretativa dell’Autorità, come suffragata da numerose sentenze del giudice amministrativo, secondo la quale non può escludersi la possibilità di dare la mera informazione giornalistica dell’esistenza di un sondaggio purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una notizia che non abbia come oggetto diretto o indiretto quello della pubblicazione o diffusione di un sondaggio;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 6 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP “*Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I.....*”;

PRESA VISIONE dell'intervista trasmessa da Skytg24 all'on. Silvio Berlusconi dalla quale emerge che, sulla scorta delle domande rivolte all'ex Presidente del Consiglio dal giornalista, l'attenzione si è focalizzata sull'attualità politica e sulla scelta del Presidente Monti di scendere in politica e che l'on. Berlusconi ha espresso la propria opinione politica su tale scelta anche sotto il profilo delle ricadute elettorali, come da lui valutate;

RITENUTO che la citazione incidentale dell'esistenza di un sondaggio non integri gli estremi della "diffusione" o della "pubblicazione" cui fanno riferimento le norme primarie nelle quali si radica la competenza dell'Autorità e che tale interpretazione appare coerente con la libertà editoriale dell'emittente;

RITENUTO in ossequio a quanto affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa che non può escludersi la possibilità di dare l'informazione giornalistica dell'esistenza di un sondaggio purché tale informazione non sia finalizzata ad eludere il dettato normativo;

RITENUTO che nel caso di specie la citazione del sondaggio sia stata meramente incidentale in quanto resa nell'ambito di una notizia più vasta, fornita dall'intervistato senza alcuna intermediazione giornalistica;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame non ricorre alcuna violazione della normativa richiamata dall'esponente;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *Ad Interim*
Laura Aria